



CONVENTION PATRONALE

de l'industrie horlogère suisse

REGOLAMENTO

per

**l'esame di professione di
Responsabile dell'officina nel settore dell'orologeria***

del **16 OTT. 2023**

(modulare, con esame finale)

Visto l'articolo 28, capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

I responsabili dell'officina nei settori dell'orologeria con attestato professionale federale lavorano nel settore dell'orologeria e più in generale della microtecnica. Possiedono un attestato federale di capacità (AFC) in un ambito tecnico o un AFC di un altro ambito con diversi anni di esperienza professionale.

La nozione di officina a cui si fa riferimento nel titolo di attestato professionale federale deve essere intesa in senso ampio: può essere un reparto, un settore, un servizio o un'officina in senso stretto nei settori della microtecnica (orologeria, micromeccanica, lucidatura, artigianato, produzione, industrializzazione, servizio post-vendita, centro di formazione, ecc.). Il denominatore comune è la gestione di uno spazio tecnico soggetto a diversi vincoli organizzativi, strutturali e umani, atto a realizzare un prodotto, materiale o immateriale, creato da più persone dello stesso livello gerarchico o di livelli diversi.

* In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi
Convenzione patronale dell'industria orologiera svizzera

1.22 Principali competenze operative

I responsabili dell'officina nel settore dell'orologeria con attestato professionale federale pongono l'organizzazione quotidiana e previsionale di un'officina al centro della loro attività, che si articola su tre assi principali.

Il primo asse è incentrato sull'inquadramento e sulla gestione dei collaboratori e degli apprendisti in un'officina. La funzione effettiva sarà definita dall'azienda e può essere trasversale o gerarchica. In entrambi i casi, ciò richiede capacità di gestione dei conflitti, capacità di comunicazione, di adattamento, individuazione delle capacità individuali e volontà di far progredire tutti verso gli obiettivi definiti con le risorse appropriate. Il responsabile dell'officina deve creare un clima di lavoro favorevole allo sviluppo delle competenze, saper formare team efficienti e utilizzare il proprio stile di leadership per guidare il collaboratore e il team al raggiungimento degli obiettivi (cfr. campi di competenza A e B).

Il secondo asse consiste nell'assicurare la gestione dei mandati operativi e lo sviluppo dell'officina, la gestione e il controllo dei costi, l'organizzazione generale e quotidiana dei compiti e delle risorse, tenendo conto della pianificazione previsionale e del rispetto delle norme legali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nell'ambito della pianificazione delle risorse a medio e lungo termine, controlla la formazione delle nuove leve e la promozione delle professioni di cui ha o avrà bisogno. Supervisiona inoltre le attività di formazione che si svolgono nell'officina. Le novità tecnologiche o industriali vengono introdotte tenendo conto dei vincoli e dei requisiti del sistema.

Il terzo asse si concentra sull'adozione e il sostegno di un sistema di gestione della qualità all'interno dell'officina, mantenendo al contempo aggiornati gli indicatori pertinenti, che mirano a individuare un divario che richieda l'attuazione di azioni correttive. Il responsabile dell'officina integra i vari aspetti dello sviluppo sostenibile supportati dall'azienda e di cui è garante all'interno dello stabilimento.

1.23 Esercizio della professione

I responsabili dell'officina nel settore dell'orologeria con attestato professionale federale sono attori chiave nel funzionamento generale dell'azienda e nell'attuazione di standard, direttive e procedure. Sono infatti responsabili della pianificazione dettagliata, dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività dell'officina, nonché dell'inquadramento dei collaboratori che vi operano. È una funzione con delle responsabilità, ma non necessariamente quelle di un responsabile gerarchico.

Il sistema di definizione delle funzioni all'interno delle aziende di orologeria e microtecnica dipende dalla cultura aziendale stessa.

I responsabili dell'officina nel settore dell'orologeria con diploma federale possono essere dipendenti o autonomi, presso una fabbrica di orologi, un subappaltatore del settore tecnico, un gruppo di orologeria/microtecnica oppure un'azienda internazionale.

L'officina è considerata un sistema facente parte di un insieme, soggetto a vincoli e sfide impegnative. Un approccio sistemico all'officina deve consentire al responsabile di individuare le problematiche relative alla propria funzione e di fornire risposte adeguate al suo sviluppo.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Pur essendo principalmente responsabili delle operazioni, della gestione operativa di un'officina e dei suoi collaboratori, i responsabili dell'officina contribuiscono con le loro azioni quotidiane alla considerazione e al rispetto dei valori legati alla responsabilità sociale delle imprese (*Corporate Social Responsibility* [CSR]). Questo obiettivo viene raggiunto attraverso una gestione sostenibile delle risorse nelle tre aree: sociale (collaboratori), economica (rendimento, produttività, controllo dei costi) e ambientale (materie prime, ecologia).

Le competenze sociali e metodologiche, a integrazione delle competenze professionali, hanno un impatto importante sulle prestazioni e la riuscita professionale individuale, collettiva e delle aziende. In questo modo i responsabili dell'officina non solo contribuiscono a strutturare, consolidare e rafforzare le proprie competenze e quelle dei collaboratori, ma promuovono anche la gestione del cambiamento, la creatività, il dinamismo e le capacità di innovazione, tutti ingredienti indispensabili per la continuità delle aziende del settore orologiero.

Offrire prospettive di sviluppo attraverso la formazione continua ai collaboratori dell'industria orologiera e microtecnica che hanno diversi anni di esperienza professionale in un settore tecnico è estremamente importante sia per i collaboratori che per le aziende; questo allo scopo di mantenere alte le prestazioni, l'attrattiva delle professioni nel settore dell'orologeria e la continuità delle risorse umane.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- Convenzione patronale dell'industria orologiera svizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 7 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di 4 anni.

2.12 La commissione GQ si autocostruisce a eccezione del presidente, nominato dall'organo responsabile. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione GQ possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione GQ

2.21 La commissione GQ:

- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
- i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
- j) tratta le domande e i ricorsi;
- k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
- l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- m) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- n) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione GQ può:

- a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
- b) delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame finale è pubblicato almeno 5 mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione indica almeno:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza;
- d) l'indicazione della lingua d'esame;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame finale è ammesso chi:

- a) è in possesso di un AFC in ambito tecnico² o di una qualifica equivalente;

e

- b) può attestare almeno 5 anni di pratica professionale in ambito tecnico;

oppure

- a) possiede un altro AFC;

e

- b) può attestare almeno 8 anni di pratica professionale in ambito tecnico;

ed in entrambi i casi

- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equivalenza.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti sei certificati di fine modulo:

- a) Gestione e inquadramento dei collaboratori dell'officina
- b) Gestione di un team
- c) Formazione dei collaboratori e delle nuove leve dell'officina
- d) Pianificazione, attuazione e gestione delle attività di un'officina
- e) Implementazione di procedure di qualità
- f) Attuazione di un approccio di responsabilità sociale delle imprese (CSR)

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i controlli delle competenze). Essa è riportata nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame o in appendice alle stesse.

¹La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

² Secondo l'elenco dell'allegato 2 delle direttive.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame finale. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 10 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.

4.13 I candidati sono convocati almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:

- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
- b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a quattro settimane prima dell'inizio dell'esame finale.

- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) la paternità;
 - c) malattia e infortunio;
 - d) lutto nella cerchia ristretta;
 - e) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dell'esame finale chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame finale riguarda l'insieme delle competenze descritte nel profilo di qualificazione con i criteri di prestazione. L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e sono organizzate secondo la struttura seguente:

<i>Parti e voci</i>	<i>Tipo d'esame</i>	<i>Durata</i>
<u>Parte 1</u>		
<u>Voce 1.1</u>	Scritto	Realizzato in 3 mesi prima dell'esame
Lavoro di progetto		
Documentazione scritta su un progetto realizzato nella propria azienda o un'azienda ospitante.		
<u>Voce 1.2</u>	Orale	1h
Presentazione e discussione tecnica in relazione al lavoro di progetto		
<u>Parte 2</u>	Scritto	5h
Studio di caso		
	Totale	6h

1. Lavoro di progetto (V.1.1)

Il candidato deve produrre una documentazione scritta su un progetto o un incarico realizzato nella propria azienda o in un'azienda ospitante. Il lavoro di progetto include la pianificazione, l'organizzazione, la realizzazione e la valutazione dell'incarico/progetto. Il lavoro di progetto integra tutti i campi di competenza descritti nel profilo di qualificazione:

- Gestione e inquadramento dei collaboratori dell'officina
- Gestione di un team
- Formazione dei collaboratori e delle nuove leve dell'officina
- Pianificazione, attuazione e gestione delle attività di un'officina
- Implementazione di procedure di qualità
- Attuazione di un approccio di responsabilità sociale delle imprese (CSR)

La documentazione viene preparata nell'arco di 3 mesi e deve essere consegnata 1 mese prima dell'inizio dell'esame.

2. Presentazione e discussione tecnica (V. 1.2)

Presentazione del lavoro di progetto e discussione tecnica con i periti. Questo colloquio riguarda il lavoro di progetto e la presentazione.

La presentazione del lavoro di progetto consiste in una relazione di 30 minuti. Lo scopo di questa presentazione è di evidenziare alcuni importanti risultati del lavoro, ma anche di menzionare aspetti o temi di cui sarebbe auspicabile discutere, approfondire o mettere in evidenza un particolare aspetto trattato nel lavoro di progetto e infine di mostrare quali sono le misure che seguiranno per concretizzare i risultati del lavoro di progetto.

Anche la discussione tecnica dura 30 minuti e si concentra sulle domande dei periti. Si tratta di chiarire, argomentare, approfondire o indicare i nessi causali. In questo contesto, è anche possibile tornare alla presentazione del lavoro di progetto.

3. Casi di studio (PT. 2)

Questa parte d'esame comprende la trattazione di 2 casi di studio che comprendono le fasi di analisi, definizione di obiettivi e misure, pianificazione dell'attuazione e un concetto di valutazione dell'impatto. Copre le sei aree di competenza descritte nel profilo di qualificazione:

- Gestione e inquadramento dei collaboratori dell'officina
- Gestione di un team
- Formazione dei collaboratori e delle nuove leve dell'officina
- Pianificazione, attuazione e gestione delle attività di un'officina
- Implementazione di procedure di qualità
- Attuazione di un approccio di responsabilità sociale delle imprese (CSR)

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva dell'esame finale è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se:

- f) Le note delle due parti d'esame sono uguali o superiori a 4.0.
- g) La nota del lavoro di progetto (E 1.1) è uguale o superiore a 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta all'esame o a una parte d'esame, e non offre motivi validi nei tre giorni successivi all'esame;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equivalenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Responsabile dell'officina nel settore dell'orologeria con attestato professionale federale**
- **Bereichsleiter/in Uhrenbranche mit eidgenössischem Fachausweis**
- **Responsable d'atelier dans les domaines de l'horlogerie avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Workshop manager in watchmaking sector, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalla tassa d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive³, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Entrata in vigore


Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

³ «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

10. **EMANAZIONE**

La Chaux-de-Fonds, **26.9.23**

Convenzione patronale dell'industria orologiera svizzera



Philippe Bauer
Presidente

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, **16 OTT. 2023**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua